Tirocini con premio per chi assume

Dopo la conferma delle competenze regionali in materia, con l'accordo in Conferenza Stato–Regioni del 25 maggio 2017, sono state profondamente riviste le linee guida del 24 gennaio 2013 di definizione del contenuto minimo delle discipline regionali sui tirocini. Le Regioni hanno ora sei mesi per recepire le nuove indicazioni.

Assieme a rilevanti novità e utili precisazioni, le numerose modifiche intervengono sulla precedente regolamentazione dei tirocini extra curriculari, chiarendo esplicitamente che le nuove linee guida non riguardano quelli curriculari che restano di competenze delle scuole, dei centri di formazione professionale accreditati dalle stesse Regioni e delle università, nel nuovo quadro normativo della legge della "buona scuola".

Condizioni per l'attivazione

Confermato il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti. In particolare non è possibile avviare tirocini per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l'azienda nel caso di licenziamenti collettivi, per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto o nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo…

Continua a leggere su Il Sole 24 Ore